



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 350

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 novembre 2024

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Plenaria Pag. 15

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (antimeridiana) Pag. 18

Uffici di Presidenza (Riunione n. 10) » 24

Plenaria (pomeridiana) ()*

Commissioni permanenti

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria Pag. 25

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 38

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104) » 43

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 350° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 novembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	44
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	»	52
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	53
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	»	57

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	58
---------------------------	-------------	----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	60
---------------------------	---	----

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	61
--	---	----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	62
---------------------------	-------------	----

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	64
---------------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° ottobre 2024 e proseguito nella seduta del 16 ottobre 2024.

Il relatore, senatore MAFFONI (*FdI*), illustra la proposta conclusiva ricordando preliminarmente che in relazione all'esame dell'affare assegnato relativo all'onorevole Valeria Sudano, si osserva che l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione prescrive che « *senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare* ». Il terzo comma dello stesso articolo 68 protegge invece la libertà di comunicazione del parlamentare, e dispone che « *analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni* ».

L'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che reca le disposizioni attuative dell'articolo 68, specifica che « *quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni [...] l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene* ».

Come è agevole notare dalla formulazione delle norme citate, la sfera di protezione costituzionale del parlamentare, del suo domicilio e delle sue comunicazioni è molto ampia, in quanto l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria per consentire all'autorità giudiziaria perquisizioni personali o domiciliari e intercettazioni *in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni*.

Nella fattispecie portata all'attenzione della Giunta dall'onorevole Valeria Sudano vengono in rilievo due elementi da analizzare: il concetto di domicilio del parlamentare e quello di intercettazione di comunicazioni, evocati tanto dall'articolo 68 della Costituzione che dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

La nozione di domicilio, ovvero il luogo in cui la persona « *ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi* », secondo la formulazione dell'articolo 43 del codice civile, acquista una protezione ulteriore con la prescrizione di inviolabilità del domicilio di cui all'articolo 14 della Carta costituzionale: nella visione del legislatore costituente il domicilio è tutelato come luogo in cui si esprime la personalità e la libertà dell'individuo, quindi nel senso della proiezione spaziale della tutela dello sviluppo della persona, ed in tale chiave il domicilio è protetto anche penalmente, dall'articolo 614 del codice penale, trovandosi infatti il delitto di « *violazione di domicilio* » collocato nel Capo terzo del codice, ovvero nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale. In tale ottica, la protezione del domicilio va ben al di là dell'abitazione, estendendosi ad ogni altro luogo in cui si svolge la vita privata dell'individuo, ove cioè la persona svolge attività rispetto alle quali ha potere di accettazione o esclusione dell'altrui presenza. Per la giurisprudenza in tale casistica rientrano pacificamente gli studi professionali e similari (Cassazione penale n. 50192 del 2019, n. 5797 del 2018).

Per quanto concerne il domicilio del parlamentare, la tutela specifica offerta dal menzionato secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è stata interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come elemento distintivo rispetto al domicilio in generale, essendo la specificità consistente nella salvaguardia del nesso funzionale tra le attività svolte nel luogo fisico e le funzioni parlamentari, similmente allo schema disegnato dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità parlamentare, oppure come proiezione dell'immunità della sede delle Camere, valorizzando il principio che la tutela del singolo parlamentare si riflette sulla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'intero Corpo politico (Corte costituzionale n. 58 del 2004). Invero la Consulta, nella citata sentenza, afferma che le sedi di partito di per sé non rientrano nella nozione di domicilio del parlamentare, ma vi rientrano se ivi si svolge attività connessa con l'esercizio della funzione di membro del Parlamento (come era nel caso di specie, in cui l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione presso la sede della Lega Nord di Milano, nonostante su alcuni locali della stessa fossero presenti cartelli recanti la dicitura della Segreteria politica dell'onorevole Maroni). In tal caso secondo la Con-

sulta l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione.

Occorre aggiungere che la protezione dell'articolo 68 è molto ampia, tanto che la stessa giurisprudenza ritiene che « rientrano nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 68 Cost., tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione ex ante, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se poi in concreto cose pertinenti al reato non siano state trovate e comunque non siano state sequestrate » (Cassazione penale n.11170 del 2009); inoltre, in quanto prerogativa parlamentare a tutela dell'intero Corpo politico, la stessa protezione non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato (*ibidem*).

Per di più, nella richiamata sentenza n. 58 del 2004, la Corte costituzionale afferma che la prerogativa di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione è lesa per il solo fatto che una perquisizione sia disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza autorizzazione della Camera di appartenenza, « a prescindere dalla soggettiva percepibilità di tale lesione da parte del potere che la commette », volendo sottolineare che la lesione si verifica oggettivamente, al di là delle intenzioni di chi ha disposto il provvedimento, che potevano anche non essere dirette verso il parlamentare.

Osservando i precedenti all'attenzione delle Giunte di entrambe le Camere ci si avvede che tali organi si sono sempre preoccupati di appurare, in materia di perquisizione, se essa fosse diretta su locali costituenti « domicilio del parlamentare » nel senso sopra indicato. La conclusione è che i locali adibiti ad ufficio del parlamentare (contraddistinti con la targa con il suo nome sulla porta) sono stati considerati come rientranti nella garanzia di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, *Doc. IV-quater*, n. 19 della XIII legislatura), mentre il risultato è stato opposto laddove i luoghi, sia pure in locazione a nome del parlamentare, non potessero essere considerati in alcun modo pertinenze della sua abitazione o del suo ufficio (Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, *Doc. IV*, n. 18-A della XVI legislatura). Si rileva anche il caso specifico della perquisizione senza previa richiesta di autorizzazione effettuata nell'abitazione del parlamentare ma nell'ambito di indagini a carico del coniuge (fattispecie simile a quella in esame); in tale caso la conclusione era nel senso della perpetrata violazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (resoconto della Giunta per le autorizzazioni della Camera del 28 luglio 2010 – XVI legislatura).

Tanto premesso, nel caso di specie lo studio in cui l'onorevole Sudano svolge la propria attività politica, contrassegnato dal suo nome sulla porta e sul citofono e ad ella specificamente intestato in virtù del contratto di comodato d'uso a suo nome, è certamente da ritenersi « domicilio del parlamentare », nel senso illustrato, in quanto appare indubbio che l'ex senatrice utilizzava ed utilizza quella sede per svolgere la propria

attività di parlamentare, condividendo gli spazi con il proprio compagno, anch'egli esponente politico, con il quale vi è un uso comune non solo dei luoghi – peraltro in modo promiscuo, come nel caso della « sala riunioni » – ma, presumibilmente, anche scambio di idee e progetti politici, che, nel caso dell'onorevole Sudano, si riverberano direttamente sull'attività parlamentare.

Nel corso dell'audizione in Giunta l'onorevole Sudano ha confermato tali circostanze e per di più ha indicato come ella svolgesse direttamente dal proprio studio attività parlamentare, partecipando, negli anni dell'epidemia da Covid-19, alle sedute degli organi parlamentari « da remoto » proprio collegandosi dalle stanze della sua segreteria politica (si trattava degli anni 2019-2020, corrispondenti al periodo dell'effettuazione delle intercettazioni).

In conclusione sul punto, in osservanza delle prescrizioni normative, della dottrina, della giurisprudenza, anche costituzionale, e degli stessi precedenti delle Camere, si ravvisa nell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria – consistente nell'ingresso non autorizzato e nella ispezione e perquisizione dei luoghi, allo scopo di posizionare strumenti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche – una violazione della prerogativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, in quanto qualsiasi intrusione negli spazi dello studio politico dell'onorevole Sudano andava previamente soggetta all'autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi del disposto dello stesso articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Ciò posto, occorre considerare il secondo elemento, consistente nell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche dell'onorevole Sammartino.

A tal proposito, assodato che l'illegittimità degli atti discende già dal *modus operandi* dell'accesso ai luoghi, in violazione del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione (il problematico rapporto tra perquisizione dei luoghi e sequestro di corrispondenza del parlamentare era già stato messo in luce dalla Giunta del Senato nel *Doc. IV, n. 2-A* della XVIII legislatura), nel caso di specie si è perpetrata anche la violazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, laddove non è stata richiesta l'autorizzazione del Senato per sottoporre il membro del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni « *su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità* » (Cassazione penale n. 8739 del 2012, depositata nel 2013).

La garanzia accordata dall'articolo 68, terzo comma, della Carta costituzionale è strumentale, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può con-

sistere anche in documenti a carattere comunicativo (come precisava la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, richiamata da Cassazione penale n. 49538 del 2016).

Costituisce infatti principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale, quello secondo cui, a norma dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, debbono essere preventivamente autorizzate le intercettazioni « *alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità* » (si richiama ancora Cassazione penale n. 8739 del 2012, depositata nel 2013), e ciò anche quando le captazioni vengano effettuate ponendo sotto controllo gli interlocutori abituali del membro del Parlamento (con riferimento di nuovo a Cassazione penale n. 49538 del 2016).

In altri termini, la tutela *de qua* non è intesa semplicemente ed in via generale alla riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto persona fisica e come tale soggetto di diritti, come il cittadino comune che gode comunque delle protezioni e delle garanzie dell'articolo 15 della Costituzione, bensì è una tutela mirata specificamente a consentire il libero esercizio della funzione parlamentare. Come osserva la Corte costituzionale, destinatari della tutela non sono i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario (si rimanda ancora alla sentenza n. 58 del 2004), il che spiega anche l'irrinunciabilità della garanzia (Corte costituzionale n. 9 del 1970).

Né vale obiettare – come si potrebbe evincere dalla documentazione giudiziaria allegata dall'interessata – che gli atti investigativi fossero legittimi in quanto diretti nei confronti del terzo non parlamentare, come se ciò valesse a giustificare un « accesso selettivo » ai luoghi ed una « acquisizione selettiva » delle comunicazioni (con stralcio delle conversazioni intercettate riferibili alla parlamentare), evitando il passaggio della previa richiesta dell'autorizzazione della Camera di appartenenza: ciò si tradurrebbe in una elusione del dettato normativo, anche di rango costituzionale, e quindi nella illegittimità degli atti compiuti.

E comunque neanche tale selezione è avvenuta, in quanto l'attività della parlamentare era direttamente monitorata, come dimostrano i filmati di videosorveglianza all'ingresso della segreteria politica, mediante i quali era possibile seguire i movimenti e gli spostamenti della parlamentare.

In ogni caso la Corte costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 390 del 2007, ha chiarito che la disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato *in anticipo* quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti.

Inoltre, per quanto concerne l'inciso « *in qualsiasi forma* », la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 ha chiarito che, come emerge dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993 (che modificava l'articolo 68 della Costituzione), detto inciso fu introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione del riferimento alle « *intercettazioni telefoniche ed ambientali* », che compariva nel testo approvato dal Senato della Repubblica; il cambiamento era motivato dall'opportunità di adottare una formula più generica, atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo.

Apponendo dunque gli strumenti di intercettazione ambientale e telefonica nello studio politico dell'onorevole Sudano, ed addirittura in stanze direttamente frequentate dalla *ex* senatrice, circostanza di cui l'autorità giudiziaria era ben consapevole *ex ante*, si è quindi compiuta una violazione di legge primaria e costituzionale, in quanto la captazione dei movimenti e dei discorsi dell'allora senatrice era non casuale e neppure probabile, ma certa, trattandosi del suo studio politico.

Se infatti la legge prescrive norme specifiche di cautela laddove venga intercettato un terzo ed incidentalmente venga ascoltato un parlamentare (in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003) sarebbe un controsenso pensare ad una *deminutio* di tutela laddove l'oggetto diretto dell'intercettazione della conversazione sia il parlamentare, seppure per la ricerca di prove a carico di terzi.

Argomentare diversamente significherebbe aggirare la garanzia dell'inviolabilità delle comunicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

In altri termini: se si ricercano prove a carico di un frequentatore abituale di un parlamentare non è possibile intercettare l'utenza telefonica o acquisire i tabulati dell'utenza intestata al parlamentare o eseguire intercettazioni ambientali nei luoghi di proprietà o formalmente in possesso del parlamentare, in quanto egli è coperto dalla garanzia *tout court*, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Oltretutto sono stati autorizzati dall'autorità giudiziaria anche filmati di videosorveglianza all'ingresso della segreteria politica, dai quali era possibile esattamente monitorare gli spostamenti (e in ipotesi anche il parlato) della stessa parlamentare.

Inoltre, la conferma che quest'ultima fosse direttamente ascoltata dall'autorità procedente è data dal provvedimento del giudice che, su richiesta di copia delle trascrizioni delle intercettazioni posta dalla difesa dell'onorevole Sammartino, ha autorizzato il rilascio, precisando che l'ufficio copie avrebbe avuto cura di consegnare « *la copia debitamente omissata dei files audio in cui era presente la senatrice Sudano* ».

In conclusione, le garanzie di tutela del parlamentare vanno interpretate ed eseguite alla lettera in quanto la *ratio* delle norme di garanzia è quella di tutelare il libero svolgimento del mandato parlamentare ed il libero funzionamento delle Assemblee elettive: se è vero che esse sono norme derogatorie rispetto all'ordine generale, e non vanno quindi appli-

cate estensivamente, è vero però anche il contrario, cioè che non si può restringere l'area costituzionale delle garanzie parlamentari; una diversa interpretazione esporrebbe le norme di garanzia a soggettive interpretazioni dell'autorità procedente e giustificerebbe *ex post* intrusioni già avvenute nella sfera del parlamentare senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Avendo il Tribunale di Catania acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il relatore propone quindi l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio 2024 e proseguito nelle sedute del 23 gennaio, 12 marzo, 16, 22 e 29 ottobre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara chiusa la discussione generale. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che la questione oggetto dell'affare assegnato in titolo era stata già esaminata dalla Giunta nella scorsa legislatura, nell'ambito del *Doc. XVI*, n. 8. In tale circostanza il Gruppo del Partito Democratico espresse voto contrario rispetto alla proposta del relatore Pillon, volta all'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, in quanto a quell'epoca non era ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha rimodulato i profili interpretativi inerenti alla prerogativa di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Alla luce di tale sopravvenuto orientamento della Corte costituzionale emergono ragioni che potrebbero giustificare la proposizione di un conflitto, finalizzato a investire la Consulta della questione inerente all'utilizzabilità processuale nei confronti di un parlamentare di videoregistrazioni effettuate da privati. Tuttavia, tenuto conto anche del voto espresso nella scorsa legislatura dal Gruppo del Partito Democratico, il senatore

preannuncia l'astensione rispetto alla proposta del relatore, riservandosi in Assemblea una valutazione più compiuta dei profili in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) prende la parola per precisare che nella scorsa legislatura l'autorità giudiziaria non aveva ancora deciso se utilizzare o meno la videoripresa in questione e quindi la proposta dell'allora relatore Pillon di sollevare un conflitto di attribuzione era oggettivamente prematura, non essendo noto se tale mezzo di prova sarebbe stato o meno ammesso in giudizio. Attualmente, invece, è sopravvenuta la decisione del Tribunale di Modena di utilizzare in giudizio tale mezzo di prova e quindi il quadro complessivo della vicenda è sicuramente mutato.

La senatrice ricorda altresì che la Giunta nella scorsa legislatura respinse la proposta del relatore Durnwalder di riconoscere l'insindacabilità per la sola fattispecie di oltraggio al pubblico ufficiale e di negarla invece per le altre accuse, tra le quali la rivelazione di segreto d'ufficio. A seguito di tale decisione, fu sottoposta quindi all'Assemblea la proposta del nuovo relatore Pillon, volta al riconoscimento della prerogativa per tutte le fattispecie penali oggetto dell'accusa. La delibera assunta dall'Assemblea è stata annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 2023.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene evidenziando che la Giunta sta pervicacemente consolidando una propria « giurisprudenza interna » volta a dilatare enormemente il perimetro tracciato dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Purtroppo si è in presenza di una creazione di fatto di un'immunità non più soltanto funzionale, quindi indissolubilmente legata allo svolgimento delle funzioni del parlamentare, bensì, di fatto, sostanzialmente « personale », a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento.

Unitamente a ciò si assiste a costruzioni logiche fuorvianti e prive di ragionevolezza volte ad assoggettare gli strumenti che offre l'ordinamento giuridico al precipuo fine di garantire comunque l'effetto impeditivo conseguente dalla delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.

La Corte costituzionale già si è pronunciata sul caso di specie. I fatti esulerebbero completamente dalla prospettiva di critica e di denuncia politica e non presenterebbero alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, trattandosi di condotte rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di singoli provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese dallo stesso indicate.

Si utilizza lo stratagemma di sollevare un conflitto di attribuzioni già visto nella scorsa legislatura e poi abbandonato per intraprendere la strada della pronuncia di insindacabilità stroncata dalla Consulta.

Anche in questo caso la soluzione scelta non appare percorribile in quanto il costrutto logico-giuridico che attiene all'equiparazione tra vide-

oregistrazioni e intercettazioni non risulta convincente. Non vi è traccia, infatti, nell'ordinamento di quanto affermato nella relazione conclusiva. Nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'utilizzo nei confronti di un parlamentare di videoregistrazioni effettuate da privati. Se la normativa non prevede l'autorizzazione per l'utilizzo delle videoregistrazioni, la giurisprudenza della Cassazione addirittura la esclude, ricomprendendo tali prove, infatti, nella categoria delle prove documentali di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale, in cui sono indicate le rappresentazioni di « *fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo* » e quindi anche le videoregistrazioni.

Per queste ragioni, anche a nome del proprio Gruppo, la senatrice fa presente che la proposta del relatore avanzata nella relazione conclusiva non può in alcun modo essere considerata accoglibile, anche in ragione del fatto che la Giunta non può essere considerata come un organo volto a offrire qualsivoglia *escamotage* al fine di addivenire sempre e comunque ad una pronuncia di insindacabilità.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea che la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si esplica qualsiasi sia lo strumento tecnologico utilizzato e chiunque sia la persona che sta intercettando il parlamentare, anche se non appartenente alle forze di polizia. Occorre infatti considerare l'origine e la *ratio* delle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione: esse sono poste a tutela di chi è stato eletto in Parlamento dal popolo, di chi è rappresentante del popolo e, come tale, è stato dotato di una serie di garanzie che certamente sono ulteriori rispetto a quelle di un comune cittadino, ma proprio per proteggere la libertà dell'esplicazione del mandato rappresentativo. Per tal motivo è necessario il filtro di valutazione della Camera di appartenenza dell'eletto affinché si escluda un qualsiasi *fumus persecutionis* da parte degli organi dell'autorità giudiziaria. Un orientamento contrario a tale garanzia dovrebbe condurre a proporre una revisione delle norme costituzionali che, però, finché vi sono, vanno applicate nel senso sopra indicato. Per tali motivi, ravvisando nel caso di specie una violazione della prerogativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il senatore dichiara il proprio voto favorevole alla relazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene per esprimere piena condivisione rispetto alle conclusioni del relatore e all'intervento del senatore che l'ha preceduta, e dichiara pertanto, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), evidenziando l'impossibilità di giungere a un orientamento politico unitario rispetto alla violazione delle prerogative parlamentari, come nel caso in esame, si sofferma sul principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di fronte al processo: tali principi restano fermi pur se per i parlamentari tali principi devono

essere necessariamente contemperati con la peculiarità degli eletti, affinché sia loro garantita la libertà di svolgimento del mandato, così come il legislatore costituente intese operare introducendo l'articolo 68 della Costituzione. Nel caso di specie l'apprensione di brani di conversazioni di un parlamentare operata da un privato senza autorizzazione della Camera di appartenenza integra una manifesta violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, essendo inconferente il richiamo operato dall'autorità procedente all'articolo 234 del codice di procedura penale, per sostenere che le intercettazioni tra presenti non siano intercettazioni vere e proprie. Invero gli stessi lavori preparatori dell'articolo 68 della Costituzione, concernenti l'inserimento della tutela delle intercettazioni, che da « telefoniche ed ambientali » furono invece modificate nel senso onnicomprensivo di intercettazioni « in qualsiasi forma », dimostrano con tutta evidenza che la tutela apprestata al parlamentare dalla Costituzione investe qualsiasi modalità di captazione delle sue conversazioni. In conclusione, nel caso in esame, l'operato dell'autorità giudiziaria si pone con tutta evidenza *contra constitutionem*. Pertanto il senatore dichiara con convinzione, anche a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Balboni, volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta conclusiva avanzata dal relatore, senatore Balboni, e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

36^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
DELL'OLIO*

Intervengono per l'ANIA, il presidente Maria Bianca Farina, il direttore generale Dario Focarelli, il direttore delle relazioni istituzionali Antonella Azzaroni e il dirigente responsabile del servizio fiscale Gianfilippo Scifoni; per Mediocredito Centrale S.p.A., il presidente Ferruccio Ferranti, l'amministratore delegato Francesco Minotti, il responsabile dei progetti strategici Massimo Ruscica, il responsabile della comunicazione e relazioni esterne Fabiana Tonna, l'addetta comunicazioni e relazioni esterne Giulia Palocci, il responsabile degli strumenti di garanzia e agevolazioni, Pierpaolo Brunozzi e il general Counsel Doroty De Reubeis; per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il presidente Giovanna Iannantuoni e il direttore generale Emanuela Stefani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELL'OLIO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2025-2027: audizione dei rappresentanti dell'ANIA

Il presidente DELL'OLIO introduce l'audizione.

Il presidente dell'ANIA, Maria Bianca FARINA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) e il presidente DELL'OLIO, ai quali replica il presidente Maria Bianca FARINA.

Interviene, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), alla quale replica il presidente Maria Bianca FARINA.

Il presidente DELL'OLIO ringrazia il presidente dell'ANIA per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione di rappresentanti di Mediocredito Centrale S.p.A.

Il presidente DELL'OLIO introduce l'audizione.

Il presidente di Mediocredito Centrale S.p.A., Ferruccio FERRANTI, e l'amministrazione delegato Francesco MINOTTI, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente DELL'OLIO ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)

Il presidente DELL'OLIO introduce l'audizione.

Il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, Giovanna IANNANTUONI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Irene MANZI, Elena BONETTI (AZ-PER-RE) (PD-IDP) e LAI (PD-IDP), ai quali replica il presidente Giovanna IANNANTUONI.

Il presidente DELL'OLIO ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

26^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 5 novembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RANDO (PD-IDP) esprime profonda preoccupazione per un provvedimento in cui viene dato assoluto rilievo ad uno stato che inasprisce l'ordinamento penale, quando invece l'Italia avrebbe bisogno di uno stato sociale molto più forte: le vere emergenze del Paese, infatti, sono la sanità e la scuola pubblica, la precarietà del lavoro, ma né in questo disegno di legge né negli altri provvedimenti economici il Governo stanziava investimenti per questi settori. Il provvedimento in esame

copre con il populismo penale la propria incapacità di risolvere i problemi veri del Paese e pur di ottenere titoli sui giornali inquadra in una cornice repressiva e securitaria le fragilità sociali, il disagio giovanile e la marginalità. Il disegno portato avanti dal Governo è quello di una penalizzazione della lotta sociale, secondo un modello sanzionatorio che stravolge quello declinato nella Costituzione repubblicana e proprio degli Stati liberali. Ciò è evidente nell'articolo 26 che introduce il reato di rivolta negli istituti penitenziari: anziché individuare soluzioni per rendere effettivi la funzione rieducativa della pena e i principi dell'articolo 27 della Costituzione si punta alla mera repressione che certamente non può, nel lungo periodo, garantire la sicurezza ai cittadini. Il Governo chiama sicurezza la mancanza di umanità, come ad esempio quando prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza al fine di reprimere e punire un particolare gruppo sociale rappresentato dalle donne rom. Il disegno di legge cosiddetto sicurezza è una cornice che alimenta la rottura del patto sociale, introducendo reati anche per punire chi difende il posto di lavoro e chi manifesta il proprio disagio, soprattutto i giovani che gridano nel tentativo di riaffermare valori che dovrebbero essere da tutti condivisi come la tutela dell'ambiente. Si sofferma quindi su due norme introdotte nel provvedimento che riprendono le indicazioni emerse nell'ambito della Commissione antimafia in favore delle vittime. L'articolo 5 reca infatti disposizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale per reati di criminalità organizzata. Rimarca in proposito che questa potrebbe essere l'occasione per intervenire anche sull'esclusione irragionevole dal circuito della concessione di questi benefici per eventi accaduti prima del 1961. L'articolo 33, invece, introduce misure a favore delle vittime di usura prevedendo la figura di un *tutor* che affianchi gli operatori economici vittime di questo reato ai fini del loro reinserimento nel circuito economico legale. Pur ritenendo fondamentale affiancare le vittime di usura, sarebbe stato importante anche intervenire sulla normativa vigente al fine di garantire la piena libertà di denuncia delle vittime. In conclusione, esprime la sua profonda contrarietà nei confronti di un provvedimento che fa crescere lo stato penale e non affronta invece le cause di un disagio e di una fragilità sociali, sempre più diffuse, attraverso politiche di sostegno e di investimento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), nel rimarcare come il dibattito odierno si svolga all'indomani della vittoria dei repubblicani nelle elezioni presidenziali statunitensi, ritiene che l'attuale momento storico individui una nuova definizione del rapporto tra governanti e comunità nazionali ed una diversa declinazione di quello tra autorità e cittadini. Nell'ambito di questo rinnovato paradigma, la sicurezza rappresenta un tema delicatissimo su cui, legittimamente, le diverse forze politiche possono

rappresentare posizioni differenti; sottolinea tuttavia come si sarebbe aspettato che nel dibattito le disposizioni del disegno di legge potessero essere affrontate in punto di merito e non di generica filosofia del diritto. Il Governo ha infatti offerto ad un confronto parlamentare pieno un disegno di legge, e non un provvedimento d'urgenza da convertire nei termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione come invece accaduto in altre occasioni. La logica che presiede a questo provvedimento è infatti quella di chiudere – legittimamente – una stagione di lassismo e inconcludenza, in primo luogo attraverso l'introduzione di un sistema coerente di disposizioni di pubblica sicurezza con un *focus* particolare sulla tutela del personale di servizio che rappresenta il primo presidio dell'autorità e dell'autorevolezza dello Stato. In quest'ottica, il disegno di legge è indirizzato a colmare dei vuoti di tutela che la maggioranza ha ritenuto di affrontare attraverso la valorizzazione di politiche di rigore, che non significano certo l'introduzione di uno stato di polizia. Le scelte di politica legislativa del Governo e della maggioranza, infatti, non hanno una matrice meramente securitaria ma sono invece sintomatiche di una nuova attenzione alla pubblica sicurezza accompagnata da investimenti importanti: si pensi allo stanziamento di cinque miliardi per i contratti di questo comparto. Dalle opposizioni si sarebbe aspettato un confronto nel merito ed anzi un plauso, con particolare riguardo alle norme dirette a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata come quelle degli articoli 1 e 2 che puniscono le condotte propedeutiche a tali delitti. Del pari, ritiene che i temi della sicurezza urbana e della tutela del personale delle forze di polizia – personale sempre esposto in prima linea e che è stato invece abbandonato dai precedenti Governi – avrebbero potuto rappresentare temi di condivisione da parte di tutte le forze politiche. Le critiche delle opposizioni circa il sistema carcerario non trovano corrispondenza nelle norme del disegno di legge che invece rafforza la sicurezza negli istituti penitenziari attraverso la tutela del personale della polizia penitenziaria che, nei casi delle sempre più frequenti rivolte nelle carceri, è quello colpito più duramente. La priorità della maggioranza è infatti la tutela delle vittime, come dimostrato dalle numerose disposizioni in favore di quelle della criminalità organizzata. Il dibattito, invece si è spostato dal piano del merito a quello meramente ideologico: il senatore De Cristofaro, con coraggio e chiarezza, ha definito il provvedimento come rappresentativo uno Stato etico e di polizia. Tale lettura tuttavia, impedisce il confronto sul merito di un provvedimento che reca disposizioni puntuali e chirurgiche nella logica di colmare vuoti di tutela. Ricorda infatti che l'obiettivo della salvaguardia dello Stato democratico passa, in primo luogo, attraverso il dovere di ciascuno di presiedere al rispetto delle regole di quello stesso Stato democratico. È per questo che viene riaffermata la punizione di ogni forma di violenza contro il personale in uniforme; analogamente, è assolutamente corretto e necessario ribadire le sanzioni per chi distrugge o deteriora i beni delle forze dell'ordine, così come rafforzare i presidi di polizia sul territorio. La logica del provvedimento non è certo quella – pur evocata dalle opposizioni che hanno

persino ritenuto il disegno di legge un corollario della riforma costituzionale sul premierato – della repressione ma quella invece della tutela delle vittime come pure è evidente nell'articolo 10 che introduce non solo il reato di occupazione arbitraria di immobile ma che prevede anche un procedimento veloce per proteggere efficacemente i cittadini lesi nei propri diritti fondamentali. Non vedere come questo provvedimento individui forme puntali di garanzia della sicurezza dei cittadini, ed anzi agitare lo spettro di uno Stato di polizia come fanno le opposizioni, significa non avere alcun contatto con la realtà.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, che interviene ancora una volta in modo emergenziale in materia di sicurezza, con un approccio securitario e panpenalistico, limitandosi ad aumentare reati e aggravare le pene e rendendo così ancora più affollati gli istituti penitenziari.

Come confermato, a suo avviso, dal senatore Rastrelli, l'obiettivo in realtà è la protezione della pubblica autorità e delle forze dell'ordine dalle manifestazioni di dissenso degli stessi cittadini, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione. Basti pensare all'articolo 14, che punisce a titolo di illecito penale – in luogo di quello amministrativo attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, per esempio, da lavoratori licenziati o da giovani attivisti per la tutela dell'ambiente, o anche all'articolo 26, che intende rafforzare la sicurezza negli istituti penitenziari, punendo le forme di resistenza passiva.

A suo avviso, queste misure repressive finiranno per acuire il malcontento sociale, invece di garantire più sicurezza, che andrebbe favorita attraverso la solidarietà e la coesione, nonché con investimenti sotto il profilo educativo e culturale.

Formula considerazioni critiche sull'articolo 19, che introduce una circostanza aggravante per i delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale quando il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura ritenuta strategica solo in base alle valutazioni del Governo. In questo modo, si riducono gli spazi di protesta, che invece sono sempre tutelati nelle società liberali, in quanto il dissenso è una modalità di espressione della sovranità popolare, da esercitare non solo al momento del voto.

Anche gli articoli 13 e 27 perseguono l'obiettivo del mantenimento dell'ordine pubblico, sacrificando diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Si tratta quindi di norme dal valore simbolico che si riveleranno inefficaci a conseguire l'obiettivo di garantire più sicurezza e, nel contempo, riducono gli spazi della partecipazione popolare.

Ritiene inopportuna anche la misura di cui all'articolo 15, che rappresenta un arretramento rispetto al codice Rocco, poiché prevede l'ingresso in carcere anche dei bambini, insieme alle loro madri condannate. Tra l'altro, la norma sembra indirizzata a colpire una particolare etnia, dal momento che spesso si tratta donne rom accusate di borseggio.

Infine, è addirittura inquietante la norma di cui all'articolo 28, che prevede un aumento delle armi in circolazione. È sufficiente vedere l'esempio degli Stati Uniti, dove l'alto numero di cittadini armati non garantisce certamente maggiore sicurezza.

Ribadisce quindi che la compressione del confronto democratico non violento non potrà che mettere in discussione il bene della sicurezza.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) rileva come il disegno di legge sicurezza si inserisca in un percorso coerente di questa maggioranza, portato avanti per onorare l'impegno assunto con l'elettorato che chiedeva e chiede di essere tranquillo e garantito nei propri diritti. Si tratta di disposizioni vicine ai cittadini ed attente alle loro esigenze concrete: si pensi ad esempio al grave disagio procurato ai cittadini dai blocchi stradali, che rappresentano plasticamente la simbologia di un Paese che non ha la forza di contrastare episodi che innescano rabbia e frustrazione. Si sofferma in particolare sull'articolo 29 che riprende una proposta di legge a sua prima firma volta a modificare gli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione al fine di reprimere il comportamento di disobbedienza in mare. Nel dettaglio, si estende anche alla Guardia di finanza l'applicabilità delle pene previste per i capitani delle navi – è il caso ad esempio di Carola Rackete, comandante della nave *Sea Watch* – che non obbediscono all'intimazione di fermo. Riprendono inoltre sue puntuali proposte di legge altre norme inserite nel provvedimento che dispongono un rafforzamento delle sanzioni nei casi di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, come il caso di colui che, per sottrarsi a un controllo documentale delle forze dell'ordine, si dia alla fuga. È del tutto evidente come vi sia la necessità di individuare, da parte delle forze dell'ordine, questi soggetti: non si tratta pertanto, come invece viene rappresentato dalle opposizioni, di introdurre nuovi reati ma di rafforzare la tutela collettiva nei confronti di fattispecie criminose già previste. Peraltro, si critica questo Governo per un panpenalismo securitario ma nessuno protesta quando ad inserire nuovi reati nell'ordinamento, come quelli in materia ambientale che l'Italia dovrà recepire entro il 2026 e che potranno molto danneggiare l'industria italiana sono le norme europee. Nel caso di specie si può senz'altro affermare che questo rilevante pacchetto di reati in materia ambientale può rappresentare una strategia « dell'ecocidio ». Si dichiara pertanto nettamente favorevole a questo provvedimento che ha recepito molte delle indicazioni avanzate dal suo partito e che rappresenta un punto di partenza e che l'applicazione concreta potrà ulteriormente migliorare.

Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime preliminarmente considerazioni critiche sul provvedimento, sotto il profilo della qualità della normazione. Essendo un testo molto eterogeneo, infatti, sarà impossibile affrontare tutti gli argomenti in esso trattati nel tempo di dieci minuti previsti per la discussione generale. Si tratta di temi peraltro di grande rilevanza sociale, su cui, in questo modo, si determina una compressione del dibattito democratico.

A suo avviso, i provvedimenti del Governo in materia di sicurezza sono criticabili, perché sono a invarianza finanziaria e non tentano di risolvere le cause del malessere che determina alcuni problemi sociali.

Per esempio, piuttosto che inasprire la repressione delle rivolte carcerarie anche se poste in essere con metodi di resistenza passiva, sarebbe opportuno affrontare le situazioni di disagio legate al sovraffollamento, che fanno venir meno la finalità rieducativa della pena, investendo nell'edilizia carceraria, anziché costruire centri di trattenimento dei migranti in Albania. È del resto molto più probabile la recidiva del condannato sottoposto a un trattamento inumano, al rientro in società.

Anche con riferimento all'occupazione degli immobili, a eccezione dei comportamenti illeciti che vanno giustamente puniti, si deve tenere presente la drammatica situazione causata dalla crisi abitativa, che è perfino destinata ad aggravarsi a causa dell'aumento dei flussi turistici nelle città d'arte italiane.

Infine, critica le misure punitive nei confronti del settore della canapa industriale, criminalizzato solo per motivi ideologici infondati. Ricorda infatti che la *cannabis light* presenta solo tracce di THC insufficienti a determinare effetti psicotropi. Peraltro, perfino la *cannabis non light* non causa dipendenza né gravi danni alla salute come invece l'alcol, il cui consumo è legale.

Conclude, rammaricandosi di non avere più tempo a disposizione per analizzare tutte le misure contenute nel disegno di legge.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), pur riconoscendo la necessità di affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario, sottolinea positivamente la previsione, all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), di una modifica dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario in materia di convenzioni stipulate dagli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria per l'inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Ritiene che si tratti di un elemento fondamentale, affinché la pena sia non solo afflittiva, ma anche rieducativa. Auspica, quindi, che tale misura sia applicata quanto prima, snellendo le regole per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge n. 193 del 2000 (cosiddetta « legge Smuraglia ») in termini di sgravi contributivi e fiscali per le imprese o cooperative del Terzo settore che assumono detenuti in stato di reclusione o ammessi al lavoro all'esterno, in modo da estendere a tutta la popolazione carceraria una possibilità che attualmente riguarda solo il 4 per cento dei detenuti.

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si terrà un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) OCCHIUTO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) DREOSTO. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) Elena SIRONI e altri. – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) DE PRIAMO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8^a Commissione su testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato (e relativi emendamenti), riferito ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Dopo aver ricordato il parere espresso dalla Commissione il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, rileva che il testo unificato in esame si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3.

Per quanto riguarda i programmi europei, ricorda l'Iniziativa urbana europea, gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Il Relatore ritiene che il testo unificato in esame non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso, anzi, favorisca l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, comma 2, che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'Unione per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'Unione per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699). Rileva, inoltre, alla lettera *b*), un refuso nella parola « meteorologici ».

In riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, propone di invitare a valutare l'opportunità di un coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di « consumo di suolo » e alle definizioni a questa connesse.

Richiamando l'osservazione già espressa nel citato parere del 6 marzo scorso, propone di suggerire che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), sia inserito il riferimento alla realizzazione dell'investimento 6, « Programma innovativo della qualità dell'abitare », della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui scadenza è prevista per il primo trimestre del 2026.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede ulteriori dettagli circa l'osservazione sulla divergenza tra le definizioni contenute nel testo in esame e quelle recate nella proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo, per valutare se ciò possa esporre l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione. Chiede quindi se vi sia tempo per approfondire la questione.

Il PRESIDENTE, in relazione all'andamento dei lavori in Commissione di merito, rileva le necessità di procedere già nella seduta odierna.

Il relatore MATERA (*FdI*), in relazione alla richiesta di chiarimento sulle definizioni, ricorda che la direttiva è ancora in fase di discussione presso il Legislatore europeo e che, quindi, la Commissione di merito avrà modo di poter valutare l'opportunità di un allineamento con la formulazione delle definizioni in questione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) osserva come la questione sollevata avrebbe meritato un ben più ampio approfondimento. Preannuncia quindi il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali della proposta di parere, già illustrata, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo con la Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, volto a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo.

Propone, quindi, di ricordare in premessa che la Costa d'Avorio è tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e che, in materia di trattamento dei dati personali, l'Accordo stabilisce una disciplina sostanziale specifica, che consente il rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, valutato che esso non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di espungere il riferimento al decreto-legge n. 158 del 2024, poiché è ancora oggetto di confronto in sede di conversione. Diversamente, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo Gruppo di appartenenza.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Rojc, con la medesima prospettiva di astensione qualora non sia accolta.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritiene che la menzione del decreto n. 158 completi il quadro nel quale si colloca l'Accordo in ratifica, sottolineando come la Costa d'Avorio sia un Paese con cui l'Italia intrattiene buone relazioni di cooperazione e che questo vada evidenziato, anche in riferimento alla discussione che si è svolta in Commissione.

Il senatore MATERA (*FdI*) propone di trovare una riformulazione che possa ottenere il favore anche delle forze di minoranza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), con riferimento alla discussione svolta in Commissione, su proposta dal senatore Claudio Borghi, ritiene

che questa abbia riguardato un tema diverso, ovvero quello del primato del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale.

Ritiene quindi che non spetti alla 4^a Commissione valutare se un Paese rientra o meno tra i Paesi sicuri e che il punto in premessa vada espunto.

Il PRESIDENTE precisa che il tema proposto dal senatore Claudio Borghi riguarda il rapporto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla legislazione europea relativa ai criteri per l'elencazione dei Paesi sicuri, e che quindi il punto in questione sia di piena attinenza alla valutazione politica sulla ratifica dell'Accordo in esame.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) sottolinea come l'Accordo in ratifica riguardi proprio la materia dell'immigrazione, al pari del decreto-legge menzionato, e che quindi non ci sono motivi per espungere il punto dal parere della Commissione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ribadisce che, proprio sulla base delle motivazioni addotte, il punto vada espunto dallo schema di parere, perché il decreto-legge è ancora soggetto a possibili modifiche in sede parlamentare di conversione.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), pur esprimendo condivisione per la proposta del senatore Matera di trovare una formulazione condizionale, ricorda che il decreto-legge è attualmente vigente e che quindi sia corretto, anche nel merito, includerne un riferimento nelle premesse.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*), alla luce del dibattito, non ritiene di dover modificare lo schema di parere.

Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato

in precedenza, è volta a sostituire il regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, senza modificarne la sostanza, ma solo la base giuridica, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea *Landeshauptstadt Wiesbaden* (C-61/22), del 21 marzo 2024.

Ricorda che nella precedente seduta era emersa la richiesta di approfondimento sul tema della compatibilità con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali di un obbligo generale di registrazione delle impronte digitali nelle carte d'identità.

Al riguardo, la Relatrice evidenzia che, nella predetta sentenza della Corte di giustizia, si riconosce che l'obbligo di inserire le impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e delle carte di soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari stranieri, nonché l'obbligo di acquisire e conservare provvisoriamente tali dati biometrici ai fini della fabbricazione dei documenti, costituiscono una limitazione tanto del diritto al rispetto della vita privata, quanto del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (punti 73 e 74 della sentenza).

Tale limitazione può, tuttavia, essere consentita, nel rispetto del principio di proporzionalità, ove necessaria e rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 76), in considerazione del fatto che le informazioni fornite con le impronte digitali non consentono, di per sé, di avere una visione d'insieme sulla vita privata e familiare della persona interessata (punto 80).

La limitazione in questione potrebbe non ritenersi, quindi, di gravità sproporzionata rispetto all'importanza delle finalità perseguite dal regolamento di determinare con certezza l'identità di una persona.

Per quanto riguarda la vigente normativa nazionale, l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza già prevede l'obbligo, a partire dal 31 dicembre 2012, di apporre, nella carta d'identità elettronica, anche le impronte digitali del titolare. L'apposizione delle impronte digitali sulla carta di identità era comunque prevista in via facoltativa dall'articolo 289 del regio decreto n. 635 del 1940.

L'obbligo della rilevazione dei dati fotodattiloscopici (fotografia e impronte digitali) degli stranieri non europei, al momento della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, era inoltre già previsto con la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) che ha modificato il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Infine, per quanto riguarda il passaporto, l'obbligo di apposizione dell'immagine del volto e delle impronte digitali è già previsto, sin dal 2004, con il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Sulla legittimità di tale obbligo relativo ai passaporti, la Corte di giustizia si è pronunciata, il 17 ottobre 2013, nella causa *Michael Schwarz v Stadt Bochum* (C-291/12), stabilendo che è lecito inserirvi le impronte digitali, per le medesime considerazioni riprese poi dalla citata sentenza *Landeshauptstadt Wiesbaden* del 21 marzo 2024.

Lo scorso 6 settembre è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità del progetto in modo complessivamente positivo, in quanto la previsione di elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri faciliteranno l'esercizio della libera circolazione e miglioreranno la sicurezza all'interno dell'Unione e alle sue frontiere.

Per quanto attiene all'Italia, l'attuale modello della carta d'identità elettronica è già conforme ai contenuti del regolamento (UE) 2019/1157, che sono stati sostanzialmente riprodotti nella nuova proposta, non necessitando quindi di adeguamenti normativi.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto l'azione dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a rilasciare documenti che non vengono attualmente emessi.

Per quanto concerne alcune disposizioni della proposta in esame, va ricordato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1157, i dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, ossia l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare, possono essere utilizzati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti.

Tuttavia, in situazioni di identificazione remota *online*, con enti pubblici o privati, potrebbe essere previsto l'utilizzo dei dati contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità, poiché si tratta di una modalità più affidabile rispetto al controllo visivo del documento.

Per questo motivo, la proposta modifica la formulazione del predetto paragrafo 6 dell'articolo 11, per precisare che solo le impronte digitali sono di esclusiva consultazione da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione.

Con tale modifica, quindi, l'altro dato biometrico, ovvero l'immagine del volto, viene considerato alla stessa stregua degli altri dati (non biometrici) contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità (tra cui la firma elettronica), a cui già oggi la normativa consente l'accesso anche da parte di altri soggetti, pubblici o privati, sebbene sempre solo ai fini dell'identificazione del titolare e in conformità alla legge nazionale o europea.

Tuttavia, l'utilizzabilità dell'immagine del volto anche da parte di altri soggetti costituisce una novità normativa che non è neutrale ed è altamente sensibile. L'accesso all'immagine del volto richiede quindi forme di consenso rafforzate, vista la portata altamente impattante sui diritti fondamentali.

Inoltre, per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico delle autorità degli Stati membri, è soppresso l'obbligo di tenere, e di comuni-

care alla Commissione europea, l'elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici contenuti nella carta d'identità.

Infine, si rileva un'apparente difformità testuale, nella parte in cui la nuova proposta fa riferimento al personale « *delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione* », lasciando intendere che tutte le agenzie dell'Unione, e non solo quelle competenti, possono accedere anche alle impronte digitali.

Trattasi, tuttavia, di una difformità solo nella traduzione italiana, poiché nella versione inglese la dizione è rimasta identica rispetto al regolamento vigente (« *competent national authorities and Union agencies* »), in cui è chiaro che ci si riferisce solo alle agenzie competenti, tra cui per esempio Frontex. Si tratta comunque di una formulazione che potrebbe essere precisata.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 21 ottobre 2024.

Il provvedimento risulta all'esame di 11 Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità. Di questi, la Camera dei deputati italiana, quella tedesca, il Senato polacco e il Parlamento irlandese e quello portoghese hanno concluso l'*iter*, confermando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

Pertanto, valutate le finalità del provvedimento, preso atto dell'orientamento del Governo, considerate le posizioni dei Parlamenti degli Stati membri, e rilevato che l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento andrebbe precisato per chiarire che le agenzie dell'Unione che possono accedere alle impronte digitali sono quelle competenti e andrebbe integrato con l'obbligo di una forma di consenso rafforzato per l'accesso all'immagine del volto, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento secondo cui la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia economica e fiscale e a favore degli enti territoriali, che si compone di 10 articoli suddivisi in 4 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 6) reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. Nello specifico, l'articolo 1 dispone cinque rifinanziamenti, che rivestono carattere di urgenza, di interventi relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma di Rete ferroviaria Italiana e al servizio civile universale.

Con l'articolo 2 si prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale (anticipo pensionistico), al fine di riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024.

L'articolo 3 reca stanziamenti per l'anno 2024 per la realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, ovvero i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, i Giochi Paralimpici 2024, il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025.

L'articolo 4 incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5 dispone per l'anno scolastico 2024/2025 un incremento del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN), per la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, si prevedono misure urgenti per la riduzione dei tempi di pagamento, al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 della componente M1C1-72-*bis* del PNRR, introdotta con la revisione del Piano approvata dal Consiglio l'8 dicembre 2023.

La riforma è finalizzata a garantire che entro il primo trimestre 2025 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale riducano i tempi di pagamento a 30 giorni e le autorità sanitarie regionali a 60 giorni. A tal fine, l'articolo 6 stabilisce l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie.

Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, tramite il sistema informatico « ReGis », il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare, entro 15 giorni, anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti, attingendo al Fondo *Next generationEU* – Italia.

Il capo II (articoli 7 e 8) reca disposizioni in materia fiscale. L'articolo 7 interviene allargando l'accesso al regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mentre l'articolo 8 apporta modifiche al credito di imposta ZES (Zone economiche speciali), prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata entro la scadenza del 12 luglio 2024, prevista dal decreto ministeriale sulle modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

Il capo III, composto dal solo articolo 9, riconosce alla Regione Siciliana un contributo per l'anno 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti alla riforma fiscale dell'IRPEF, attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. Si ricorda che la Regione Siciliana, in quanto

regione a statuto speciale, riceve una quota del gettito statale dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura pari a 7,1 decimi.

Inoltre, l'articolo 9 riconosce alla provincia autonoma di Trento la restituzione del gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio del 10 maggio 2023.

Infine, il capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, reca rispettivamente la copertura finanziaria per gli oneri discendenti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto che introduce misure urgenti allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l'economia circolare.

Il decreto-legge in titolo si compone di 12 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nell'approssimarsi delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica.

L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ed è volto a garantire certezza nel quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) del 28 dicembre 2021.

L'articolo 3 reca misure urgenti per la gestione della crisi idrica, adeguando la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, tra cui la disciplina delle acque affinate, sulla base del regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

L'articolo 4 reca ulteriori disposizioni in materia di economia circolare e in particolare su alcuni aspetti di *governance*.

L'articolo 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel *sub*-portuale e alla Diga foranea di Genova, prevede che il Commissario

straordinario adotti il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

L'articolo 6 reca misure urgenti in materia di bonifica dei siti orfani, con la finalità di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti medesimi.

L'articolo 7 reca l'istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone Cassano e Cerchiara.

L'articolo 8 introduce disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, stabilendo l'obbligo per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale di alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), essenziale per la pianificazione degli interventi, il rispetto dei cronogrammi e la relativa gestione finanziaria.

L'articolo 9 detta disposizioni volte a semplificare e a imprimere un'ulteriore accelerazione nei processi di programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e disposizioni relative agli eventi calamitosi del 2022 e 2023.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 11 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 18 settembre 2024;

ricordato il parere espresso il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, incentrato sul disegno di legge n. 761, corrispondente, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;

considerato che il testo unificato, si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3;

ricordata l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027;

valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso favorisce l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, comma 2, si rileva che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'UE per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699); si suggerisce, inoltre, alla lettera *b*), di correggere il refuso nella parola « meteorologici »;

in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di « consumo di suolo » e alle definizioni a questa connesse;

in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « anche ai fini della realizzazione dell'investimento 6 'Programma innovativo della qualità dell'abitare' della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro la scadenza prevista del primo trimestre del 2026 ».

Esaminati, inoltre, gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1262**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023;

considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo;

considerati, in particolare, i principali settori della cooperazione: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo;

ricordato che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158;

rilevato che, non rientrando la Costa d'Avorio tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'UE, l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre (n. 220)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di osservazioni: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la seconda fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, la cui prima fase è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo pari a 143 milioni di euro;

l'onere complessivo del programma, inizialmente stimato in 209 milioni di euro, è stato adeguato alle rinnovate esigenze della Forza armata, ed è individuato in complessivi 290 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima parte della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2029 e si quantifica un costo complessivo di 44 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 103 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore di 103 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa deri-

vanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni appena formulata.

La Commissione approva.

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, assicura che si attiverà al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che l'istruttoria è ancora in corso, prende nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SENATRICE MENNUNI ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

La senatrice MENNUNI (*FdI*) comunica che il 3 e 4 ottobre scorsi ha partecipato, in rappresentanza della Commissione bilancio, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione, tenutasi a Budapest.

La Conferenza è stata strutturata in tre sessioni, di cui la prima sul tema dei risvolti competitivi inerenti alla diffusione delle auto elettriche nell'Unione europea e al relativo processo decisionale; la seconda sessione è stata dedicata al nuovo quadro sulla *governance* economica del Patto di stabilità e crescita; la terza sessione ha riguardato l'impatto del Bilancio dell'Unione europea per la politica di coesione sul Quadro finanziario pluriennale.

Nel corso della discussione, è emersa – al di là degli specifici profili tematici affrontati in ciascuna sessione – una comune consapevolezza relativamente al fatto che l'Unione europea sia chiamata, nell'ambito di uno scenario internazionale sempre più critico e sempre più complesso, a scelte coraggiose e strategiche per affrontare le sfide del futuro.

Da più parti è stata ampiamente citato il rapporto Draghi, evidenziandone l'analisi relativa ai ritardi che l'Unione europea sta accumulando da anni nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, e alla necessità di imprimere nuovo slancio agli investimenti produttivi e all'innovazione tecnologica, necessari a garantire la competitività futura della nostra economia e la solidità dell'intera costruzione europea.

Nella sessione relativa alla riforma della *governance*, di specifica competenza della Commissione bilancio, ci sono state delle interessanti relazioni introduttive. Il Presidente della commissione bilancio dell'Assemblea ungherese, Zoltán Vajda, che presiedeva la sessione, ha parlato, tra l'altro, delle sfide da affrontare per mantenere la disciplina di bilancio, tra le quali gli *shock* economici, le pressioni politiche e gli errori di previsione. Il Segretario di Stato del Ministero delle Finanze ungherese, Péter Benő Banai, ha sottolineato le regole ungheresi per mantenere la disciplina di bilancio. Ha quindi svolto una relazione il direttore del *Fiscal Responsibility Institute*, un'organizzazione non governativa ungherese, citando i risultati di un'indagine sui bilanci aperti condotta in circa 110-130 Paesi, all'esito della quale è emerso che il controllo parlamentare dei bilanci statali è diminuito negli ultimi otto anni.

I rappresentanti dei Parlamenti nazionali, intervenuti nel dibattito, hanno invece espresso le proprie valutazioni, anche con accenti cri-

tici, sulle nuove regole finanziarie e sull'impatto che esse potranno avere nel breve e nel lungo periodo sulle economie nazionali. Se i rappresentanti di alcuni Paesi, come la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, hanno insistito sulla necessità che la maggiore flessibilità introdotta nel nuovo quadro di *governance* non si traduca in una maggiore lassità nel controllo del debito, molti altri, come la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Spagna, Cipro, nonché la Danimarca, hanno affermato con forza che il doveroso rispetto dei parametri fissati non deve ostacolare la crescita e lo sviluppo, a garanzia del rafforzamento delle nostre società e del futuro delle nuove generazioni.

In via generale, è stata affermata da parte di tutti i rappresentanti dei Parlamenti nazionali l'opportunità di ricercare nell'applicazione delle nuove regole il giusto e sano equilibrio tra la prudenza e la responsabilità finanziaria e la strategicità degli investimenti.

La Senatrice riferisce che, nel suo intervento, ha sottolineato l'impegno italiano per un approccio responsabile e costruttivo alla riforma, utile a coniugare l'obiettivo della necessaria solidità dei bilanci nazionali con l'indispensabile sostegno alla crescita e agli investimenti. Ha fatto riferimento al percorso del Governo e del Parlamento italiano, che ha portato ad analizzare e approvare il Piano strutturale nei giusti tempi. Ha tuttavia sottolineato il rammarico per la mancata automatica esclusione, dall'equilibrio di deficit e debito da rispettare, delle spese in investimenti strategici, coerenti con le priorità stabilite in sede europea, e la necessità che si amplino i margini di flessibilità volti a conferire la piena titolarità dei Governi e dei Parlamenti nazionali nei percorsi di aggiustamento, in quanto non può esserci una « ricetta » economica adeguata ed efficace per tutti gli Stati membri. Nel richiamare il rapporto Draghi, laddove fa espresso riferimento all'esito negativo delle politiche economiche pro-cicliche adottate nel passato, che hanno minato i sistemi sociali degli Stati membri, ha insistito sulla necessità che le nuove regole della *governance* possano contribuire efficacemente al recupero di competitività dell'intero sistema Europa. A tal fine, ha proposto di scomputare dal tetto della spesa netta anche gli investimenti nelle politiche volte alla crescita demografica, che è alla base di un buon funzionamento dell'economia. Infatti, le politiche demografiche, volte alla promozione della natalità e della genitorialità, sebbene non possano essere definite tecnicamente come investimenti, servono però a incrementare la produttività di un paese e la sua resilienza, e pertanto dovrebbero essere, a suo avviso, il perno di una politica economica nazionale ed europea orientata alla crescita.

Infine, sottolinea che nel corso del dibattito è stato fatto riferimento da più parti all'opportunità di attribuire una maggiore responsabilità ai Parlamenti nella valutazione e nel controllo dei bilanci statali e dei piani strutturali.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il Presidente avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato, già convocato alle ore 13,30, è anticipato al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria
188^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) nel merito, chiedendo delucidazioni circa i contenuti dei punti 2) e 3) della lettera *b*), esprimendo forti perplessità circa la possibile definizione di piani di consolidamento del debito da parte degli enti territoriali.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) interviene chiedendo delucidazioni sulla portata dell'osservazione del punto 1) lettera *b*), suggerendone comunque una revisione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) interviene nuovamente chiedendo di approfondire anche l'osservazione conclusiva del parere.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) interviene formulando a propria volta una serie di osservazioni volte a sostenere gli orientamenti espressi dal relatore in materia di enti territoriali con specifico riferimento ai punti 1 e 2.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) fa presente che la proroga dei termini per consentire la piena realizzazione di progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale degli Investimenti complementari al PNRR costituisce un obiettivo utile sia alle Regioni sia ai Comuni impegnati nella realizzazione di investimenti strutturali che rischiano di non essere completati nei tempi.

Circa l'appropriatezza e l'efficacia delle osservazioni in tema di enti territoriali intervengono nuovamente il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale è opportuno che ci sia un approfondimento del parere presentato dal relatore, al fine di procedere alla votazione nella giornata di domani.

Dopo un ulteriore intervento del RELATORE, che si dichiara disponibile a svolgere gli approfondimenti richiesti, al fine di eliminare dubbi e perplessità sulla proposta di parere formulata, interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), la quale rileva incidentalmente la sostanziale estraneità delle osservazioni proposte dal relatore rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, che viceversa, reca disposizioni fiscali di tenore tale che sarebbe stata più opportuna l'assegnazione in sede referente alla 6^a Commissione. In particolare, il decreto-legge reca ulteriori disposizioni modificative del concordato preventivo biennale con l'obiettivo di rendere più appetibile un istituto tributario che ormai ha già fallito gli obiettivi fiscali e finanziari.

Dalla discussione testé svolta tutta all'interno della maggioranza, emerge peraltro, il tema di una maggiore flessibilità della gestione finanziaria degli enti locali e territoriali, che la propria parte politica giudica rilevante e oggetto della risoluzione presentata in commissione. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere contrario.

Il senatore TURCO (*M5S*) esprime una serie di valutazioni critiche in merito al decreto-legge in titolo, con particolare riferimento all'APE-sociale, all'insufficienza delle risorse preordinate per i giochi del Mediterraneo di Taranto e in relazione ai tempi di realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR che mostrano gravi ritardi sul cronoprogramma.

Sul fronte fiscale, sul quale insiste più analiticamente la proposta di parere contrario predisposto dal proprio Gruppo, pubblicata in allegato, rileva che il concordato preventivo biennale, che la maggioranza ritiene essere un punto fondamentale della riforma fiscale complessiva, si sta rilevando un chiaro fallimento: si tratta di uno strumento inutilmente coercitivo per i contribuenti in regola e scarsamente attrattivo per tutti gli

altri. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentate dal relatore

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza programmatorio è stato convocato al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1274

La 6^a Commissione Finanze e tesoro, esaminato il decreto-legge per le parti di competenza,

premessi che:

il decreto-legge reca disposizioni indirettamente connesse alla manovra di bilancio per il 2025, sia in termini di anticipi di spesa che di modifiche al regime del concordato preventivo biennale;

la modifica migliorativa della disciplina del concordato preventivo consente di garantire un pieno successo dello strumento per reperire le risorse necessarie preordinate a ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che il reperimento di ulteriori risorse, anche sul fronte della finanza locale, costituisce un tassello essenziale della manovra di bilancio,

considerato inoltre:

che la valorizzazione degli *asset* patrimoniali pubblici e la salvaguardia del valore dei crediti da riscuotere è certamente in linea con quanto delineato nel Piano strutturale di bilancio in tema di riforma della riscossione;

che i crediti vantati dall'ente di riscossione costituiscono un *asset* che la mano pubblica non è riuscita ancora a valorizzare, superando ostacoli amministrativi e procedurali, e che occorre intervenire nelle more della riforma del sistema di riscossione delle imposte erariali e locali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per il riaffidamento dei carichi oggetto di scarico automatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 110 del 2024 recante la riforma del sistema nazionale di riscossione, la Commissione suggerisce:

1. di prevedere che la riscossione coattiva possa essere gestita dall'ente creditore, mediante la cessione a titolo oneroso o il trasferimento del rischio di gestione delle somme discaricate, a titolo oneroso, a soggetti privati o pubblici, individuati con procedura ad evidenza pubblica, in grado di valorizzare gli asset ceduti a fronte di un prezzo di vendita individuato secondo le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

2. di prevedere il scarico automatico delle somme oggetto di riscossione sospesa per procedure concorsuali, a partire dai crediti supe-

rioni a 100.000 euro, e successiva cessione o trasferimento del credito ad un soggetto pubblico specializzato e eventuale subentro di soggetti privati – scelti con procedura ad evidenza pubblica – nella procedura concorsuale. La misura consente di ridurre l’accumulo di crediti non esigibili per legge ed elimina l’interconnessione tra riscossione e legge fallimentare;

3. di prevedere che l’ente incaricato della riscossione proponga all’ente creditore la cessione o il trasferimento dei crediti ai soggetti privati individuati con procedura ad evidenza pubblica, anche per la vendita in blocchi rispetto alle somme giacenti tra i crediti definiti inesigibili;

b) per quanto riguarda le tematiche degli enti territoriali la Commissione suggerisce di valutare le seguenti osservazioni:

1. prevedere un intervento di proroga dei termini relativamente alla sottoscrizione dei contratti dei progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR), per i quali i termini di conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sono scaduti. L’esigenza si riferisce, in particolare, alle procedure di affidamento che non si siano potute portare a termine per fattori esogeni (quali ad esempio contenziosi o procedure concorsuali, o la contingente situazione economica e di mercato), che però, alla data attuale, siano stati superati;

2. prevedere l’istituzione di un tavolo tecnico-politico fra Governo e Regioni per individuare le migliori soluzioni condivise per definire le modalità per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro ovvero di valutare l’opportunità di definire un piano di consolidamento del debito;

3. prorogare anche per il 2024 la modifica normativa in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 1274**

La 6^a Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali » (A.S. 1274),

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame opera una nuova ed ennesima modifica allo strumento del concordato preventivo biennale, modificando il già recente decreto 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, solo lo scorso 7 ottobre 2024. In particolare l'articolo contiene disposizioni che consentono di usufruire del ravvedimento speciale anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA o la presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività;

il comma 2 del predetto articolo 7 prevede esplicitamente che le maggiori entrate derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale siano destinate al raggiungimento degli obiettivi che il Governo si è posto per l'attuazione della delega fiscale e, nello specifico, per la riduzione delle aliquote Irpef;

considerato che:

la riforma del fisco del governo Meloni disattende tutti i suoi obiettivi iniziali. Non riduce le tasse ai contribuenti, non contrasta adeguatamente l'evasione fiscale, non semplifica il calendario fiscale che resta zeppo di scadenze. Oltre 20 condoni con una serie di depenalizzazioni. Il Concordato, da strumento innovativo che doveva migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, si è trasformato in un condono per gli anni 2018/2022 e in un condono preventivo per gli anni 2025/2026. Ci si domanda quindi come potrebbe ridurre la pressione fiscale per il ceto medio, obiettivo irraggiungibile a causa della scarsa adesione del Concordato;

secondo un'indagine realizzata da Cna su un campione di 23 mila imprese con i requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale, con riferimento al 22 ottobre scorso, solo l'8,14 per cento avrebbe aderito e solo un altro 8,22 per cento starebbe valutando l'ipotesi di ade-

rire. Dati che lasciano presagire un'adesione sostanzialmente risibile allo strumento e che dovrebbero mettere in guardia chi al Governo fa evidentemente un eccessivo affidamento sulle entrate che ne deriverebbero;

le associazioni professionali e i sindacati dei commercialisti, ma anche i consulenti del lavoro e Assosoftware, da tempo cercano di sensibilizzare il Governo sulle conseguenze di una tempistica troppo ridotta per il completamento delle operazioni legate al concordato e al ravvedimento speciale che, occorre ricordarlo, hanno subito molteplici modifiche sostanziali, da ultimo quelle contenute nel decreto-legge in commento, a soli venti giorni dal termine per l'adesione del 31 ottobre;

ciò appare in totale contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente ed in particolare con il principio secondo cui le disposizioni tributarie devono prevedere adempimenti ed obblighi a carico del contribuente con scadenza non inferiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore;

rilevato che:

il gruppo Movimento 5 stelle ha espresso in tutte le sedi possibili la sua contrarietà, sia nel merito che nel metodo, allo strumento del concordato preventivo biennale che, a dispetto del termine « concordato » consiste in una proposta unilaterale da parte della Agenzia delle entrate, senza nessuna possibilità di contraddittorio preventivo e, rispetto agli obiettivi iniziali di semplificazione e di miglioramento del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, rende estremamente più complesso il nostro sistema fiscale;

al fine di promuoverne l'improbabile buon esito, lo strumento è accompagnato da misure di inasprimento di sanzioni e minacce di accertamento per i contribuenti che non aderiscono e da condoni tombali per chi invece intende aderire alla proposta dell'Amministrazione;

il dovere di contribuzione in forza della propria capacità contributiva, costituzionalmente previsto, non può fondarsi su strumenti di determinazione preventiva e « concordataria » del reddito da tassare, dovendo invece sempre mirare ad una tassazione sul reddito reale nel rispetto del principio della progressività dell'imposta;

valutato che:

anche in relazione agli aspetti non necessariamente di stretta competenza di questa Commissione emergono numerose criticità, sulle quali non appare possibile soprassedere. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute nell'articolo 2 il quale si limita a rifinanziare l'indennità Ape sociale solo fino al 2028 e stanziando risorse esigue e insufficienti. Ci si sarebbe attesi un intervento più deciso, volto a rendere strutturale la misura e a modificarne la disciplina eliminando i profili di discriminazione mediante l'adeguamento delle aspettative di vita alle attività lavorative, in modo da favorire i lavoratori che svolgono lavori usu-

ranti e, più in generale, mediante l'ampliamento della platea che può accedere all'indennità;

inoltre, in relazione alle disposizioni in favore di grandi eventi occorre sottolineare i gravi ritardi accumulati dal Governo nella realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026. Non solo non risulta ancora avviato alcun cantiere, ma l'esecutivo sembra aver completamente trascurato gli interventi a sostegno dei trasporti e della mobilità. Il rischio è che atleti e spettatori abbiano oggettive difficoltà a raggiungere gli impianti e che la manifestazione si trasformi in dei Giochi nel deserto;

riguardo le tempistiche, ormai unanimemente riconosciute come irrealistiche, di conseguimento degli obiettivi del PNRR ci si sarebbe aspettati almeno il ripristino dell'attività del controllo concomitante;

considerato infine che:

a fronte di un sostanziale diniego a concedere una congrua proroga del termine di adesione al concordato preventivo biennale, i commercialisti aderenti alle associazioni Anc, Andoc, Fiddoc e Unico hanno avviato nei giorni scorsi il terzo sciopero nella storia della categoria. La protesta, che coinvolge diversi studi professionali e riguarda l'astensione dall'invio delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli Irap per il 2024, ha visto una partecipazione significativa;

le recenti notizie che ipotizzano invece una riapertura dei termini per l'adesione, attraverso un ennesimo e ulteriore veicolo normativo, dimostra sia il fallimento dello strumento sia l'azzardo compiuto dal Governo nell'aver vincolato al successo della misura le disposizioni per la riduzione della pressione fiscale contenute nella legge di bilancio per il 2025 e attualmente in discussione alla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MARCHESCHI** (*Fdi*) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che esso reca misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali e che si compone di undici articoli suddivisi in quattro Capi.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione, segnala talune disposizioni comprese nel Capo I, rubricato « Interventi economici in materia di investimenti e lavoro ».

Fa riferimento innanzitutto all'articolo 3, che stanziava 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. Precisa che sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 di euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Passa indi a dar conto dell'articolo 5, il cui comma 1 incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato,

il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento – prosegue il relatore – è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025.

Fa cenno, quindi, al comma 2 del medesimo articolo 5, il quale dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

Segnala, infine, le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) recate dai commi da 3 a 7 dell'articolo 6. Detti commi definiscono specifiche procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni titolari di misure del PNRR, affinché esse possano erogare le anticipazioni medesime ai soggetti attuatori degli interventi.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ritenendo le misure recate dal provvedimento in esame lacunose e insufficienti.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che, nel corso della riunione di martedì 29 ot-

tobre della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dello stesso.

Dopo aver precisato che il disegno di legge si compone di 34 articoli, passa a dar conto delle disposizioni di competenza della Commissione.

Si sofferma sull'articolo 32, che reca disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche.

Specifica, in particolare, che il suddetto articolo, nell'introdurre i nuovi commi 784-*quinquies*, 784-*sexies* e 784-*septies* nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. L'istituzione dell'Albo è finalizzata a «condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza». Precisa che a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è demandata la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento dell'Albo.

Ricorda, al riguardo, che la relazione tecnica fa presente che la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro è già operativa e al suo interno è già prevista la sezione «Storie di alternanza» nella quale sono descritte le buone pratiche. Pertanto, all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che il medesimo articolo 32 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. L'istituzione dell'Osservatorio è finalizzata al consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo. All'attuazione della suddetta disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

Fa menzione, infine, della disposizione che demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, reputa che il provvedimento in esame scardini le tutele a

favore dei lavoratori e sia diretto esclusivamente a proteggere interessi corporativi e privilegi acquisiti.

Anche la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sul disegno di legge in esame. In particolare, dopo aver condiviso le criticità rilevate dal senatore Pirondini e aver ricordato che la sua parte politica ha chiesto la rimessione dell'esame del provvedimento in Commissione, si rammarica che la maggioranza, anche in sede di prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, non abbia tenuto in considerazione l'importante contributo emendativo promosso dai Gruppi di opposizione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore, posta in votazione, risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, apprezzate le circostanze, la seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 7 novembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 6 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,50

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE (UNASAM), DELLA FONDAZIONE PROGETTO ITACA, DELLA UNIAMO FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE E DI NEUROPECULIAR MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITÀ NEUROLOGICA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 734, 938, 1171 E 1179 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE)

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

Interviene il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, accompagnato dal prefetto Paolo Formicola, direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal vice prefetto Luca Antonio Colarusso, dirigente in posizione di staff – responsabile sindacato ispettivo urgente – ufficio X relazioni parlamentari e dalla dottoressa Paola Tommasi, capo segreteria del Ministro.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web* TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'interno sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere dei Paesi nell'area Schengen

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il ministro PIANTEDOSI per il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti l'onorevole Ida CARMINA (*M5S*), il senatore CROATTI (*M5S*), gli onorevoli Toni RICCIARDI (*PD-IDP*) e Rachele SCARPA (*PD-IDP*), la senatrice Mara BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e il senatore MENIA (*Fdi*).

Replica il ministro PIANTEDOSI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 6 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi Parlamentari

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del filone di inchiesta sulla penetrazione delle organizzazioni criminali, e in particolare della 'ndrangheta, nei territori del Nord Italia. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Alfredo ANTONIOZZI (*FdI*), Riccardo DE CORATO (*FdI*) e i senatori Clotilde MINASI (*LSP-PSd'Az*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), Raoul RUSSO (*FdI*), Sandro SISLER (*FdI*), Salvatore SALLEMI (*FdI*).

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 349 (testo integrale) di martedì 5 novembre 2024, seduta n. 201 della Commissione giustizia (2^a),

alla pagina 58, dopo la riga 13, aggiungere la seguente frase:

« (960) BERRINO e altri. – Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni »

eliminare dalla riga 31 alla riga 38;

alla riga 39 eliminare le seguenti parole: « senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), » e aggiungere dopo la parola: « illustra » la seguente: « altresì ».

Alla pagina 59:

alla riga 15 dopo la parola: « provvedimento » eliminare le seguenti: « in esame »;

eliminare dalla riga 18 alla 23.